

*CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE*  
*UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO*

---

*RELAZIONE TEMATICA*

**Soppressione ex L. n. 70 del 2020 dell'art. 3 co.1 lett i), D.L. n. 28 del 2020.**

Ricadute sui giudizi civili (dott. Giuseppe Fichera)

Ricadute sui giudizi penali (dott. Paolo Di Geronimo)

**DOTT. GUSEPPE FICHERA**

**OGGETTO: (133001) PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE - Emergenza epidemiologica da covid-19 - Misure urgenti per il contrasto - Art. 83 d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 2020 - Art. 3, comma 1, lett. i), d.l. n. 28 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n.70 del 2020.**

**SOMMARIO:**

- 1. Introduzione.*
- 2. La disciplina processuale applicabile nel luglio del 2020.*
  - 2.1. (Segue). La tesi restrittiva.*
  - 2.2. (Segue).La tesi conservativa.*
- 3. I procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione.*
- 4. Il protocollo d'intesa del 9 aprile 2020.*

\*\*\*\*\*

### **1. Introduzione.**

Il tema della presente relazione riguarda la disciplina applicabile nei giudizi civili, una volta entrata in vigore (il 30 giugno 2020, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) la l. 25 giugno 2020, n. 70, di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante *Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19.*

Com'è ben noto, la scelta del Governo per affrontare nel corso del 2020 sul piano giudiziario l'emergenza epidemiologica che ci ha afflitti, è stata chiaramente ispirata all'esigenza di operare un inedito intervento di tipo bifasico: in prima battuta è stata quindi disposta la sospensione fino ad una certa data di udienze, attività e termini processuali (la cd. "prima fase"); cessato il periodo di sospensione generalizzata, è stato attribuito ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito e la responsabilità di adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione dei procedimenti, caso per caso valutate necessarie sulla scorta delle emergenze epidemiologiche certificate nel territorio di riferimento (la cd. "seconda fase").

Quanto alla durata dei periodi in esame, per la cd. "prima fase", il legislatore urgente con l'art. 83, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che *«dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020».*

Quest'ultimo termine è risultato poi "prorogato", per effetto dell'art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al giorno 11 maggio 2020.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, commi 2 e 6, del ridetto d.l. n. 18 e dell'art. 36, comma 1, sempre del d.l. n. 23 del 2020, poi, la cd. "seconda fase" ha preso avvio dal giorno 12 maggio e si sarebbe dovuta protrarre inizialmente fino al 30 giugno 2020.

Tuttavia, per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. i), del d.l. n. 28 del 2020, recante *Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*, l'originario termine finale venne prorogato di trentuno giorni, con la tecnica della sostituzione, ovunque ricorressero nell'art. 83, delle parole «30 giugno 2020» con le parole «31 luglio 2020».

A seguito dell'approvazione da parte della Commissione giustizia del Senato di un emendamento di fonte parlamentare (il n. 3.5, Ostellari e altri), la legge di conversione n. 70 del 2020 ha soppresso proprio la lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. 28 del 2020; dunque riprende vita il termine finale del 30 giugno 2020, come già fissato originariamente dall'art. 83, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020.

## ***2. La disciplina processuale applicabile nel luglio del 2020.***

Alla luce della normativa appena sopravvenuta, occorre chiedersi quale sia la disciplina processuale civile applicabile ai procedimenti in corso, nel periodo che va dal 1 luglio al 31 luglio 2020, considerato che in forza dell'art. 83, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, nel testo ormai consolidato per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 70 del 2020, durante il detto mese devono ritenersi inapplicabili le misure organizzative dettate dal medesimo art. 83.

La risposta non può che essere necessariamente articolata.

Ogni riflessione sul tema deve prendere le mosse dal disposto dell'art. 77, comma terzo, Cost., a tenore del quale i decreti-legge «*perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione*».

Questa perdita di efficacia, secondo l'orientamento consolidato della S.C., deve ritenersi estesa anche alle norme del decreto-legge non convertite o escluse dalla conversione per effetto di emendamenti soppressivi o sostitutivi contenuti nella legge di conversione, sicchè le dette disposizioni soppresse sono da ritenersi, anche per il passato, irreversibilmente inesistenti<sup>1</sup>.

Dunque, la scelta del legislatore del 2020 di non convertire in legge la lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, dovrebbe condurre al risultato di fare ritenere che la proroga disposta dal 30 giugno al 31 luglio della cd. "seconda fase", non abbia mai avuto ingresso nell'ordinamento giuridico italiano.

---

<sup>1</sup> Cass. Sez. 3, 06/03/2018, n. 5158 (Rv. 648287 - 01); Cass. Sez. 3, 26/05/2005, n. 11186 (Rv. 581930 - 01).

Tuttavia, sappiamo che il medesimo terzo comma dell'art. 77 Cost. prevede che le camere «*possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti*».

Ed è quello che è esattamente avvenuto nella vicenda in esame, avendo l'art. 1, comma 2, della l. n. 70 del 2020, testualmente stabilito che «*Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28*».

E allora, fermo restando che tutti gli atti di natura meramente organizzativa adottati dai capi degli uffici, come pure i provvedimenti giurisdizionali assunti dai magistrati fino al 29 giugno 2020, pure avendo come presupposto temporale una cd. “seconda fase” di durata estesa fino al 31 luglio 2020 rimangono “validi”, quella che a questo punto occorre indagare è l'esatta portata o meglio direi l'estensione temporale degli effetti giuridici che i ridetti atti, pure ormai *ex lege* “validi”, sono in grado di produrre.

## **2.1. (Segue). La tesi restrittiva.**

Di primo acchito, invero, si potrebbe sostenere che fermi gli effetti processuali ormai irreversibili, determinatisi in conseguenza degli atti o dei provvedimenti validamente adottati dalle autorità giudiziarie italiane in forza della cennata norma, in relazione a tutti i restanti effetti giuridici non ancora “manifestatisi” al 30 giugno 2020, data di entrata in vigore della l. n. 70 del 2020 di conversione del d.l. n. 28 del 2020, dovrebbero riprendere a trovare applicazione le regole processuali ordinarie, secondo il noto principio generale “*tempus regit actum*”<sup>2</sup>.

Così tra i provvedimenti di organizzazione degli uffici giudiziari adottati dai dirigenti degli uffici, dettagliatamente elencati nel comma 7 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, potrebbe arrivare ad affermarsi che, a partire dal 1 luglio 2020, non hanno più ragione di essere:

- a) le restrizioni degli accessi del pubblico negli uffici giudiziari;
- b) le limitazioni dell'orario di apertura degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, con convocazioni per orari fissi;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

Parimenti, poiché non sono stati ancora prodotti effetti irreversibili a causa dell'adozione dei relativi provvedimenti, si potrebbe sostenere che devono venire meno anche tutte quelle misure che dispongono:

- i) la celebrazione delle udienze, nei processi civili e penali, a porte chiuse [ex art. 83, comma 7, lett. e) del d.l. n. 18 del 2020];
- ii) la trattazione da remoto delle udienze civili, quando non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice [la cd. “udienza telematica”, ex art. 83, comma 7, lett. f), del d.l. n. 18 del 2020];

---

<sup>2</sup> Sul principio che individua in via generale la legge processuale applicabile in caso di successione tra norme, tra le tante, Cass., Sez. 3, 07/10/2010, n. 20811 (Rv. 615405 - 01).

iii) lo svolgimento della camera di consiglio dei giudici collegiali in modalità telematica (ex art. 83, comma 12-*quinquies*, del d.l. n. 18 del 2020)<sup>3</sup>;

iv) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice mediante collegamenti da remoto [ex art. 83, comma 7, lett. h-*bis*), del d.l. n. 18 del 2020].

Discorso diverso, invece, si impone per altri provvedimenti, pure adottati dai capi degli uffici ovvero dai singoli organi giudicanti, che hanno prodotto sicuramente effetti processuali ormai irreversibili o che sono tali da determinare – ove se ne prevedesse una immediata cessazione degli effetti giuridici – il non funzionamento del servizio giudiziario. Si pensi in particolare:

I) al rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020;

II) alla sostituzione delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, attraverso lo scambio documentale e il deposito del provvedimento fuori udienza [la cd. “udienza cartolare”, di cui all’art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020].

In questi casi, infatti, i provvedimenti adottati dai capi degli uffici, ovvero dai singoli magistrati titolari della trattazione del fascicolo, hanno prodotto ormai effetti processuali irreversibili, in quanto le udienze già fissate tra il 1 e il 31 luglio sono state rinviate a data successiva, ovvero il contraddittorio tra le parti risulta organizzato in modalità telematica, anziché mediante la tradizionale udienza; è all’evidenza che in fattispecie come queste non è più possibile – anche solo teoricamente – ripristinare le udienze rinviate o sostituite con un contraddittorio *in absentia*.

Si impone, allora, perché sia assicurata pienamente la salvezza dei provvedimenti sopra descritti, in quanto adottati nella cd. “seconda fase” prima del 30 giugno 2020, che gli stessi mantengano la loro piena efficacia anche nel periodo che va dal 1 al 31 luglio 2020 con riferimento a tutti i procedimenti in corso.

## 2.2. (Segue). *La tesi conservativa.*

È consentito, tuttavia, avanzare una diversa interpretazione, forse più aderente alla volontà del legislatore della legge di conversione, che nell’approvare l’emendamento integralmente soppressivo della lett. i), del comma 1, dell’art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, ha «*conseguentemente*» curato di inserire la richiamata clausola di salvezza nella medesima l. n. 70 del 2020<sup>4</sup>, all’evidente scopo di assicurare effetti conservativi quanto più ampi all’intera

---

<sup>3</sup> L’art. 83, comma 12-*quinquies* del d.l. n. 18 del 2020, recita testualmente: «*Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.*». Sulla possibilità di celebrare le camere di consiglio con modalità telematica anche dopo la fine dell’emergenza epidemiologica, *si placet*, G. FICHERA, *La Cassazione civile e il covid-19: ex malo bonum?*, su *IlCaso.it.*, 2020, pp. 10, 11.

<sup>4</sup> Si riporta il testo dell’emendamento 3.5 approvato dalla Commissione Giustizia del Senato: «*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020». Conseguentemente sopprimere la lettera i) e, all’articolo unico del disegno di legge di conversione, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo:*

attività giurisdizionale che sia stata tesa a pianificare la cd. “seconda fase” fino al 31 luglio 2020.

Può in sostanza affermarsi che tutti gli atti e i provvedimenti di natura organizzativa o anche puramente giurisdizionale, assunti prima della conversione in legge del d.l. n. 28 del 2020, siano comunque non solo “validi”, ma anche “fatti salvi” nei loro effetti pure soltanto programmati, nel senso di ritenere che siffatti atti potranno continuare a produrre effetti giuridici almeno fino al 31 luglio 2020, *id est* fino alla data ultima alla quale era stata in origine agganciata l’efficacia temporale.

Quindi, purché si tratti di atti adottati prima del 30 giugno 2020 – data di entrata in vigore della l. n. 70 del 2020 –, sia i provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici che quelli giurisdizionali adottati dai singoli magistrati assegnatari dei fascicoli, consentiranno lo svolgimento nel mese di luglio del 2020 di tutte le attività processuali pianificate secondo i modelli previsti dall’art. 83, comma 7, del d.l. n. 18 del 2020, senza distinzione di sorta tra atti che hanno già prodotto interamente i propri effetti in maniera irreversibile (ancora una volta si pensi ai rinvii post feriali delle udienze) ed atti che invece devono produrre i loro effetti (come i provvedimenti che dispongono lo svolgimento di udienze, comunque già fissate, con modalità telematiche).

E così tutte le udienze di cui si è disposta la celebrazione a porte chiuse, continueranno ad essere tenute con questa modalità e lo stesso vale per quelle già fissate con modalità esclusivamente telematiche, come pure per le camere di consiglio collegiali, in relazione alle quali il presidente abbia già formalmente disposto il collegamento dei componenti del collegio da remoto.

Questa opzione ermeneutica, in sostanza, fa salve tutte le attività processuali che siano state fissate dal 1 al 31 luglio 2020 in dipendenza dello stato di emergenza epidemiologica in corso, purché assunte con provvedimenti anteriori al 30 giugno 2020, consentendo in definitiva negli uffici giudiziari italiani un prolungamento della cd. “seconda fase” fino al 31 luglio, con una limitazione degli effetti derivanti dall’abrogazione della lett. i) del comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, esclusivamente agli atti e ai provvedimenti successivi alla predetta data.

Naturalmente, nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, va ritenuto che rimane fermo *in thesi* il potere del giudice di revocare il provvedimento in precedenza adottato in ossequio alle misure organizzative adottate dal capo dell’ufficio; il venir meno dell’emergenza sanitaria, sancito ormai *ex lege* per il settore giudiziario, giustifica infatti la scelta di disporre che le singole attività processuali si svolgano, anche nel mese di luglio, secondo le ordinarie formule del codice di rito.

### **3. I procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione.**

Quanto ai giudizi civili che si celebrano innanzi alla S.C., va ricordato che tra le misure organizzate adottate dal Primo presidente in Corte di Cassazione ai sensi del comma 7 dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, con il decreto n. 76 del 2020, vi è stata quella di

---

*“Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28”».*

sopprimere tutte le udienze pubbliche fino al 30 giugno 2020, mentre, nel mese di luglio del 2020 potranno essere celebrate soltanto quelle ritenute urgenti<sup>5</sup>, di regola «*con la sola presenza delle parti interessate*», quindi appunto a porte chiuse e con una programmazione della relativa trattazione mediante le cd. “fasce orarie”, da comunicare ai difensori delle parti, al chiaro fine di evitare assembramenti nei corridoi della Corte.

Per le adunanze camerale, invece, sempre avvalendosi dei poteri organizzativi elencati nel ridetto comma 7 dell’art. 83, il Primo presidente della S.C. ha adottato prima il decreto n. 44 del 2020 solo per le udienze camerale penali, successivamente integrato dal decreto n. 47 del 2020, che ha esteso appunto alle adunanze civili la disciplina già prevista dal precedente provvedimento.

In seguito, il decreto n. 55 del 2020 e il decreto n. 76 del 2020 hanno confermato siffatto *modus operandi*; in particolare con l’ultimo dei cennati provvedimenti, adottato il giorno 11 maggio 2020, il Primo presidente ha ribadito che le adunanze camerale nella cd. “seconda fase” «*potranno essere celebrate*», dal 12 maggio e fino al 31 luglio 2020, anche da remoto<sup>6</sup>, purché sia assicurata la presenza in ufficio del presidente del collegio, ovvero di altro consigliere da lui delegato.

Orbene, aderendo alla tesi cd. “restrittiva” prima prospettata, fermo restando il disposto rinvio a nuovo ruolo delle udienze pubbliche in precedenza eventualmente fissate, quelle di cui è stata prevista – in via eccezionale – la celebrazione, non potrebbero più essere tenute a porte chiuse, se non invocando la regola generale dell’art. 128 c.p.c.<sup>7</sup>.

Inoltre, poiché a decorrere dal 1 luglio 2020, non trova più applicazione nell’ordinamento italiano l’art. 83, comma 12-*quinquies* del d.l. n. 18 del 2020, tutte le adunanze camerale, già fissate secondo i vari calendari disposti dai presidenti di sezione, dovrebbero svolgersi *in praesentia*, cioè con i consiglieri riuniti nella camera di consiglio della S.C., salvo a volere ritenere comunque utilizzabile un collegamento da remoto, in applicazione di un principio generale di libertà delle forme.

Se, invece, si ritiene di poter fare propria la tesi cd. “conservativa”, tutti i provvedimenti adottati dal Primo presidente, ai sensi del comma 6 dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, resteranno non solo validi ma continueranno a produrre i propri effetti giuridici fino al 31 luglio 2020, in forza dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione n. 70 del 2020; la conclusione, indefettibile, è che tutte le udienze pubbliche fissate nel mese di luglio saranno senz’altro celebrate a porte chiuse, mentre le adunanze camerale, siccome espressamente disposto con propri decreti organizzativi dai presidenti di sezione titolari<sup>8</sup>, dovranno essere tenute esclusivamente con modalità telematiche.

---

<sup>5</sup> Va ricordato che con delibera del plenum del CSM del 29 aprile 2020, è stata disposta per l’anno 2020 l’abolizione del periodo cd. “cuscinetto”, che precede l’inizio del periodo feriale, quest’anno fissato (con d.m. 3 dicembre 2019) a decorrere dal 27 luglio e fino al 2 settembre.

<sup>6</sup> È forse opportuno evidenziare che, mentre il decreto n. 47 del 2020 stabiliva che le adunanze camerale civili «*saranno di regola celebrate da remoto*», il decreto n. 76 del 2020 chiaramente lascia intendere che si tratta di una facoltà, riservando quindi ai presidenti titolari di sezione, ovvero ai presidenti dei singoli collegi, la scelta di procedere nelle forme ordinarie, ovvero mediante collegamento di uno o più consiglieri da remoto.

<sup>7</sup> La norma in effetti fa genericamente riferimento a ragioni di sicurezza, ordine pubblico e buon costume, tra le quali probabilmente possono farsi rientrare a buon diritto anche quelle sanitarie

<sup>8</sup> Così ad esempio il Presidente titolare della quinta sezione civile, con decreto del 13 maggio 2020, ha disposto che tutte le adunanze camerale della sezione nel mese di luglio del 2020 siano celebrate «*da remoto con le modalità previste dal decreto del Primo Presidente n. 44 del 23 marzo 2020*».

#### **4. Il protocollo d'intesa del 9 aprile 2020.**

In data 9 aprile 2020, la Corte Suprema di cassazione ha stipulato un protocollo d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense e la Procura Generale presso la Corte di cassazione «per la trattazione delle adunanze camerali ex art. 375 c.p.c. e delle udienze ex art. 611 c.p.p.»; l'obiettivo chiaro del Protocollo è quello di consentire ai consiglieri della S.C. di avere la disponibilità dei cd. “atti regolamentari”, senza necessità di accedere fisicamente nelle cancellerie delle sezioni civili della Corte.

Con nota del 19 maggio 2020, il Segretariato generale della S.C. ha comunicato che il termine di efficacia del Protocollo, inizialmente fissato nel medesimo documento fino al 30 giugno 2020, è stato prorogato di comune accordo tra i partecipanti all'intesa fino al 31 luglio 2020.

Ora, per i depositi telematici degli atti di parte, occorre distinguere: come detto, in base al ridetto Protocollo gli avvocati italiani hanno la facoltà di depositare tramite PEC copia degli atti difensivi già ritualmente depositati fino al 31 luglio 2020. Trattandosi di attività prevista da un'intesa tra organi istituzionali, che prevede adempimenti ulteriori rispetto a quelli imposti dalle regole processuali vigenti, non vi è ragioni per ritenere che il detto Protocollo cessi di trovare applicazione a partire dal 1 luglio 2020.

Per il deposito delle memorie difensive, ex art. 380-*bis* e 380-*bis*.1 c.p.c., che avverrà nel corso del mese di luglio del 2020, può invece sostenersi che producendo effetti fino al 31 luglio 2020 l'autorizzazione al deposito delle dette memorie tramite PEC, contenuta nel decreto n. 76 del 2020 del Primo presidente della S.C., i difensori delle parti potranno continuare a curare il deposito con il mezzo telematico, non essendo peraltro ancora stato adottato il decreto del Direttore generale S.I.A. che autorizzava – peraltro ormai fino al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83, comma 11-*bis*, del d.l. n. 18 del 2020 –, il deposito degli atti di parte con modalità telematica.

Il magistrato redattore  
(f.to Giuseppe Fichera)

V° Il direttore aggiunto  
(f.to Maria Acierno)

Il direttore  
(f.to Maria Rosaria San Giorgio)

---

<sup>9</sup> Per “atti regolamentari” si intendono le copie del ricorso, del controricorso e del provvedimento impugnato, che tutti insieme costituiscono il c.d. “fascioletto”, consegnato a cura della cancelleria al presidente, al consigliere relatore e al procuratore generale d'udienza.

**Riferimenti normativi essenziali:**

art. 121 c.p.c.  
art. 156 c.p.c.  
art. 372 c.p.c.  
art. 377 c.p.c.  
art. 378 c.p.c.  
art. 379 c.p.c.  
art. 380 c.p.c.  
art. 380-*bis* c.p.c.  
art. 380-*bis*.1 c.p.c.

d.l. 17 marzo 2020, n. 18

d.l. 8 aprile 2020, n. 23

l. 24 aprile 2020, n. 27

d.l. 30 aprile 2020, n. 28

l. 5 giugno 2020, n. 40

l. 25 giugno 2020, n. 70.

**DOTT. PAOLO DI GERONIMO**

***Ricadute immediate sui giudizi penali in Cassazione della legge 25 giugno 2020 n.70 (di conversione del d.l. 30 aprile 2020, n.28)***

**1. La rideterminazione del periodo emergenziale.**

Per effetto della decretazione d'urgenza e delle conseguenti leggi di conversione, le disposizioni – processuali e sostanziali – adottate a seguito dell'emergenza per il coronavirus hanno comportato il progressivo ampliamento del periodo temporale di vigenza della disciplina volta a ridurre l'attività giurisdizionale in presenza, favorendo la trattazione dei procedimenti con modalità da remoto.

L'art.83, comma 1, d.l. n.18 del 2020 prevedeva che "le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al **15 aprile 2020**".

Nelle more della conversione è intervenuto l'art.36 del d.l. 8 aprile 2020 n.23, che ha ulteriormente ampliato il periodo temporale di sospensione dell'attività ordinaria, prevedendo che «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'**11 maggio 2020**. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020».

Il termine finale dell'emergenza è rimasto inizialmente quello del 30 giugno 2020, fin quando – con il d.l. n.28 del 2020, coevo alla legge n.27 del 2020 (di conversione del d.l. n.18 del 2020) – è stato previsto che la data del **30 giugno 2020**, ovunque indicata nell'art.83, l.n. 27 del 2020, doveva intendersi sostituita con quella del **31 luglio 2020** (art.3, lett. i, d.l. n.28 del 2020).

Rispetto a tale assetto, con la legge di conversione del d.l. n.28 del 2020 si è avuto un vero e proprio passo indietro, evidentemente dettato dal favorevole evolversi della situazione sanitaria, essendo stato abrogato l'art.3, lett. i) e, pertanto, il termine del periodo emergenziale è stato nuovamente riportato alla data del 30 giugno 2020, in luogo di quella del 31 luglio.

Nella consapevolezza degli effetti *medio tempore* prodotti dall'applicazione del termine più ampio previsto dal d.l. n.28 del 2020, è stato espressamente previsto che «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28» (Art.1 comma 2, l. n.70 del 2020, pubblicata sulla GU del 29 giugno, in vigore dal 30 giugno 2020).

Scopo della presente relazione è quello di verificare gli effetti derivanti da tale norma, con particolare riguardo alla disciplina delle udienze già fissate, nonché alla sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare.

**2. I principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.**

La peculiare evoluzione normativa che ha contraddistinto l'art.83 della l.n.27 del 2020 si caratterizza per il fatto che la definizione del periodo di applicazione è stata modificata temporaneamente, per effetto di una previsione contenuta in un decreto legge successivamente non convertito *in parte qua*.

La dinamica legislativa in esame non pare del tutto assimilabile a quella – invero più ricorrente – della modifica in sede di conversione alle previsioni contenute nel decreto legge, nel qual caso trova applicazione il disposto all'art. 15, comma 5, l. n. 400 del 1988, secondo

cui le modifiche al decreto-legge, ove non diversamente disposto dalla stessa legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione. In tal caso, infatti, la previsione innovativa, essendo contenuta nella sola legge di conversione, non può che operare che per il futuro.

La vicenda che qui interessa è parzialmente diversa, in quanto la norma sull'ampliamento del termine emergenziale, contenuta del d.l. n.28 del 2020 e non convertita, andava a modificare un precedente testo di legge pienamente valido (art 83, l.n.27 del 2020); ne consegue che, una volta venuta meno la modifica apportata con la decretazione d'urgenza, rivive appieno la previgente norma.

Il problema che si pone, quindi, non è tanto quello di stabilire l'efficacia della previgente disciplina dell'art.83, l.n. 27 del 2020, bensì di valutare gli effetti "conservativi" della norma che ha fatto salvi gli effetti già prodottisi per effetto del decreto legge n.28 del 2020 nella parte non convertita.

La questione va vagliata alla luce dell'art.77, comma terzo, Cost., in base al quale, nel caso di mancata conversione del decreto legge, il Legislatore può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

La Corte costituzionale ha, in più occasioni, precisato che «l'interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del decreto-legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere attribuito al legislatore (art. 77, terzo comma, della Costituzione) è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge del decreto-legge, **in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno ex tunc.** Di conseguenza **possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto** (sentenza n. 244 del 1997), **e non può la salvezza estendersi a situazioni che non si erano ancora verificate nello stesso periodo e che potevano verificarsi (...omissis...)** solo dopo la scadenza dei sessanta giorni previsti per la conversione, cioè quando i decreti avevano perso efficacia sin dall'inizio. In realtà solo i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti e conseguentemente le situazioni verificatesi durante il periodo di vigenza dei decreti-legge non convertiti possono essere oggetto dell'intervento normativo previsto dal terzo comma dell'art. 77 della Costituzione che è legge ordinaria con possibilità di efficacia retroattiva consentita espressamente da Costituzione» (Corte cost., n.429 del 1997)

I medesimi principi hanno trovato applicazione anche nella sentenza della Corte cost., n.507 del 2000, avente ad oggetto una norma che disciplinava l'approvazione di strumenti urbanistici mediante il silenzio-assenso previsto da una serie di decreti legge (non convertiti in legge) che prevedevano la salvezza degli effetti prodotti dai precedenti decreti legge; in particolare, la questione concerneva la possibilità che il termine per il formarsi del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto legge, si intendesse raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge.

In tal caso, la Consulta ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalità, rilevando che i decreti legge non convertiti prevedevano il formarsi del silenzio-assenso dopo il decorso di 180 giorni, termine che risultava superiore a quello di vigenza dei singoli decreti non convertiti, affermando che non potevano sommarsi i periodi di tempo dei vari decreti succedutisi nel tempo e non convertiti.

In tal caso, infatti, la clausola di sanatoria può operare esclusivamente in relazione all'effetto compiutamente prodottosi nel periodo di vigenza "temporanea" del decreto legge e non anche con riguardo ad un effetto che si sarebbe realizzato solo in un momento successivo. Precisa la Corte costituzionale che non può «attribuirsi alla clausola di sanatoria un'efficacia diversa e ulteriore rispetto a quella che si dispiega nel confermare o ripristinare gli effetti - e quelli soltanto - già prodottisi nel vigore dei singoli decreti legge (restando "impregiudicato ovviamente l'ulteriore potere del legislatore di regolare autonomamente situazioni pregresse, nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva": sentenza n. 244 del 1997)» (Corte cost., n.507 del 2000).

Volendo trarre delle prime conclusioni dalla giurisprudenza costituzionale, può affermarsi che la "clausola di sanatoria" riguardante le disposizioni non convertite del decreto legge, possono riguardare solo ed esclusivamente la disciplina dei rapporti sorti nel periodo di vigenza di tale norma e gli effetti prodottisi. Tale soluzione risponde all'esigenza di escludere qualsivoglia ultrattività ad una norma provvisoria, limitando il consolidamento

dei soli effetti prodottisi nel periodo in cui la norma stessa era pienamente valida ed efficace.

### **3. Clausola di sanatoria e provvedimenti organizzativi.**

La tematica in esame impone la soluzione di una prima questione avente portata potenzialmente dirimente.

Com'è noto, l'art.83, comma 7, l.n.27 del 2020 conteneva una vera e propria delega ai capi degli uffici giudiziari in ordine all'individuazione dei procedimenti da trattare dopo il termine della prima fase dell'emergenza (11 maggio 2020), demandando loro anche l'individuazione delle modalità da attuare nella celebrazione delle udienze, tenendo conto delle condizioni sanitarie presenti in ciascun distretto.

La norma in questione, pertanto, ha affidato ai dirigenti degli uffici di integrare la disciplina processuale, mediante una normazione secondaria che, tuttavia, trovava espressa fonte normativa.

Il primo interrogativo che occorre porsi, pertanto, è se i decreti che sono stati adottati dal Primo presidente della Corte di Cassazione, tenendo in considerazione le modifiche normative sopravvenute, conservino o meno efficacia anche per la parte in cui tali decreti disciplinavano le modalità di celebrazione delle udienze ed individuavano i procedimenti suscettibili di trattazione nel periodo *post* 11 maggio 2020.

In particolare, dopo l'adozione del decreto n.47 del 31 marzo 2020 e n.55 del 10 aprile 2020, il Primo Presidente, con il **decreto n.76 dell'11 maggio 2020**, ha preso atto dell'ampliamento del periodo cuscinetto dal 30 giugno al 31 luglio 2020 (per effetto del d.l.n.28 del 2020), estendendo le previgenti previsioni che consentivano il differimento delle udienze relative a procedimenti non urgenti, nonché la celebrazione delle udienze con modalità da remoto.

In definitiva, quindi, il provvedimento da ultimo adottato rappresenta l'attuazione della norma contenuta dall'art.83, comma 7, secondo la cadenza temporale all'epoca in vigore.

Si potrebbe sostenere che la clausola di sanatoria introdotta a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, lett. i), d.l. n.28 del 2020, debba estendersi a tutti i rapporti (anche processuali) sorti ed agli effetti conseguiti all'adozione del suddetto decreto del Primo presidente.

Tale conclusione pare avvalorata dal fatto che il decreto in questione non costituisce un mero strumento di organizzazione interna della Corte, bensì rappresenta un **provvedimento integrativo del precetto normativo**, nella misura in cui è la norma di legge (art.83, comma 7) che demandava ai dirigenti degli uffici giudiziari di individuare quali procedimenti trattare e con quali modalità.

Ove si accedesse a tale soluzione, ne dovrebbe conseguire che tutti i provvedimenti di fissazione delle udienze e le relative modalità di trattazione adottati nel periodo di vigenza del d.l. n.28 del 2020 e del decreto del Primo presidente n.76 del 2020 rimangono pienamente validi ed efficaci, a nulla rilevando che la trattazione delle udienze si terrà in un momento in cui è venuta meno la previsione che – *ab origine* – legittimava tali modalità.

Del resto, tale soluzione è quella che maggiormente risponde alla *ratio* sottesa alla clausola di sanatoria in esame. Il Legislatore ha inteso chiaramente non vanificare lo sforzo organizzativo compiuti dagli uffici giudiziari nel periodo dell'emergenza, adottando soluzioni di celebrazione delle udienze da remoto e secondo schemi non ordinari.

Ove si ritenesse che – per effetto dell'accorciamento del periodo di emergenza – tutti i provvedimenti di fissazione delle udienze adottati prima del 30 giugno 2020 e relativi ad udienze da remoto da celebrarsi nel mese di luglio perderebbero efficacia, ne conseguirebbe **l'ingiustificato rallentamento dell'attività giurisdizionale se non addirittura il rischio, stante la necessità di rispettare i termini per la "rifissazione" delle udienze, di una sostanziale paralisi (lo spazio utile di rifissazione verrebbe infatti, a coincidere con l'inizio del periodo feriale) in contrasto con la stessa finalità della norma, volta a consentire, invece, una piena ripresa dell'attività.**

La soluzione che, viceversa, tende a salvaguardare l'efficacia dei provvedimenti adottati è l'unica che risponde ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, garantendo il rispetto della ragionevole durata del processo.

Al contempo, la sopravvenuta riduzione del periodo dell'emergenza al 30 giugno 2020, ben potrebbe consentire – ove sia possibile garantire i termini di comparizione – la ripresa dell'ordinaria attività giurisdizionale fin dal mese di luglio; in definitiva, la soluzione maggiormente rispondente all'esigenza di assicurare la miglior funzionalità all'amministrazione giudiziaria pare essere quella di far salvi gli effetti fin qui prodottisi e, quindi, di consentire la celebrazione delle udienze già fissate, secondo le modalità all'epoca in vigore, salva restando la possibilità di una contemporanea ripresa dell'attività secondo gli schemi ordinari.

Qualora non si ritenga di seguire la tesi secondo cui la clausola di sanatoria fa salvi gli effetti dei provvedimenti organizzativi ex art.83, comma 7, si pone il problema di verificare se le fissazioni delle udienze, secondo i moduli procedurali finalizzati al distanziamento sociale, possano ugualmente trovare applicazione.

A tal fine, tuttavia, pare necessario distinguere a seconda del tipo di udienza oggetto di fissazione.

#### **4. Le udienze "partecipate".**

L'art. 83, comma 12-ter, del d.l. n. 18 del 2020, introdotto dalla legge di conversione, ha disciplinato il giudizio di cassazione e, in modo particolare, il procedimento camerale partecipato di cui all'art. 127 cod. proc. pen. e l'udienza pubblica ex art. 614 cod. proc. pen.

Secondo il primo periodo di detta norma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 e sino al 31 luglio 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma delle disposizioni citate, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, **salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale.**

Con riguardo ai procedimenti che prevedevano la partecipazione delle parti, la disciplina emergenziale ha previsto la generalizzata trattazione sulla base del solo contraddittorio cartolare, salva restando la possibilità per la parte di chiedere la discussione orale, nel qual caso, però, era prevista la possibilità di disporre il rinvio dell'udienza a data successiva al 31 luglio 2020 a prescrizione sospesa.

Il comma 12-ter, inoltre, prevedeva che «la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale **entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza**».

Orbene, pare corretto sostenere che il **momento in cui il rapporto processuale si instaura secondo le modalità sopra descritte è da individuare fin dalla fissazione dell'udienza** e per effetto del mancato esercizio del diritto di richiedere la discussione orale.

Ciò comporterebbe che per tutti i procedimenti fissati nel vigore del previgente testo dell'art.83 (lì dove estendeva fino al 31 luglio 2020 la disciplina emergenziale), dovrebbe ritenersi l'irreversibilità della scelta di trattazione senza partecipazione delle parti, proprio perché è la fissazione stessa dell'udienza che determina tale effetto, a prescindere dal momento in cui l'udienza verrà celebrata.

Del resto, qualsivoglia interpretazione alternativa pare difficilmente compatibile con l'assetto normativo e costituzionale.

Ove pur si volesse sostenere che il regime processuale che prevale è quello vigente al momento della celebrazione dell'udienza, anziché al momento della fissazione, non è agevole comprendere con quali modalità e cadenze si dovrebbe procedere alla nuova "trasformazione" dell'udienza che, in tal caso, implicherebbe una nuova comunicazione alle parti finalizzata a consentir loro la comparizione in udienza.

Al contempo, il recupero della discussione orale risulterebbe sostanzialmente superflua, atteso che le parti hanno già volontariamente rinunciato a tale modalità ed hanno esercitato appieno il contraddittorio cartolare.

Occorre considerare, infatti, che nel giudizio di cassazione l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614 cod.

proc. pen.), sicchè mal si giustificerebbe il recupero di un contraddittorio orale a fronte di una rinuncia già espressamente manifestata.

In definitiva, ipotizzare che per le udienze già fissate secondo il modulo indicato dall'art.83, comma 12-ter, occorra procedere alla trattazione con discussione orale da un lato vanificherebbe la legittima fissazione dell'udienza secondo le modalità finora previste, al contempo imporrebbe un differimento dell'udienza al fine di consentire l'avviso alle parti in ordine alle diverse modalità di trattazione, senza tener conto dell'effetto – irreversibilmente prodottosi – della scelta per il contraddittorio cartolare esercitato dalla parte.

Problema strettamente connesso è quello relativo alle modalità dello svolgimento della camera di consiglio per le udienze già fissate.

Anche a tal proposito si ritiene che – ove si condivida la ritenuta applicabilità della clausola di sanatoria – il regime dell'intero svolgimento del processo in cassazione resta quello derivante dalla scelta effettuata al momento della fissazione dell'udienza e del mancato esercizio dell'opzione per la discussione orale. Ne consegue che anche la fase della deliberazione dovrebbe proseguire con le modalità da remoto finora previste.

## **5. Le udienze “non partecipate”.**

Maggiori problemi si pongono in relazione alle udienze penali non partecipate di cui agli artt. 610, comma 5-bis e 611 cod. proc. pen., le quali, mancando di una udienza di “discussione”, vanno interamente ricondotte alla disciplina dell'art. 83, comma 12-quinquies, del d.l. n. 18 del 2020, come introdotto dalla legge n. 27 del 2020 che regola la fase della deliberazione da remoto.

Rispetto a tali udienze, difettando l'intervento delle parti, il provvedimento di fissazione non condiziona irreversibilmente la fase della decisione, proprio perché la camera di consiglio non partecipata costituisce l'unica attività processuale che deve svolgersi.

Ciò può determinare dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di mantenere ferma la celebrazione della camera di consiglio “da remoto” anche con riguardo ai procedimenti fissati dopo il 30 giugno e fino 31 luglio. In tal caso, a differenza di quanto in precedenza affermato con riguardo alle udienze partecipate, si potrebbe ritenere che il semplice provvedimento di fissazione non determina di per sé il regime processuale applicabile, con la conseguenza che dovrebbe riprendere vigore l'ordinaria trattazione “in presenza”.

Al problema potrebbe darsi un'agevole soluzione – nel senso di mantenere ferma la trattazione “da remoto” – ove si ritenesse che la clausola di sanatoria introdotta a seguito della mancata conversione dell'art.3, lett.1), d.l. n.28 del 2020 concerna anche i provvedimenti organizzativi adottati dal Primo Presidente.

In tal caso, infatti, la disciplina processuale applicabile sarebbe quella fissata nel decreto n.76 del 2020, anche in relazione ai procedimenti non partecipati.

Qualora non si condividesse tale soluzione, occorre necessariamente interrogarsi anche in ordine alla possibilità che lì dove l'art.1, comma 2, l.n. 70 del 2020, stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi, la previsione possa concernere anche la decisione da remoto – secondo quanto previsto dall'art.83, comma 12-quinquies – in procedimenti fissati nel periodo intercorrente tra il 30 giugno ed il 31 luglio 2020.

A supporto di tale soluzione – sicuramente più confacente al rispetto dell'organizzazione oramai adottata – potrebbe valorizzarsi il fatto che le modalità di svolgimento della camera di consiglio “da remoto” sono già state indicate nel provvedimento di fissazione, il che consentirebbe di ritenere che la scelta circa il modulo procedimentale è stata già validamente compiuta.

Qualora, invece, si ritenga che le udienze camerali non partecipate vale il principio *tempus regit actum* e, quindi, la disciplina applicabile è quella in vigore al momento della camera di consiglio, la soluzione necessitata sarà quella di rinunciare allo svolgimento da remoto, tornando all'ordinaria trattazione in presenza. In ogni caso, pur se tale soluzione potrebbe comportare difficoltà organizzative, quanto meno non pare che si ponga l'esigenza della rifissazione della camera di consiglio e, quindi, del differimento della stessa.

## **6. La sospensione dei termini di prescrizione.**

La riduzione del periodo emergenziale ha inevitabilmente inciso anche sulla sospensione dei termini di prescrizione.

Occorre premettere che la rimodulazione del periodo emergenziale, ad opera della l.n. 70 del 2020, non incide in alcun modo sul computo dei termini di prescrizione relativi ai procedimenti rinviati nel periodo che scadeva l'11 maggio 2020; tanto meno si pongono problemi di sorta per i procedimenti trattati fino al 30 giugno 2020.

Prima di affrontare, nello specifico, il regima applicabile a decorrere dal 30 giugno in poi, è opportuno premettere che, in linea generale, l'art.83 l.n. 27 del 2000 – nel disciplinare complessivamente il regime della prescrizione – ha introdotto un'ipotesi di sospensione che andrebbe inquadrata nell'ambito del generale principio di cui all'art.159 cod.pen.

Tale norma prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del processo è imposta da una particolare disposizione di legge. Si tratta di una norma "in bianco" che demanda l'individuazione della causa di sospensione ad un'altra fonte normativa che, nel caso di specie, ben potrebbe individuarsi nell'art.83 e nei casi di rinvio ivi previsti.

Peraltro, interpretando in tal senso il disposto dell'art.83, dovrebbero ritenersi superati anche i dubbi di legittimità costituzionale sorti con riguardo alla disciplina della prescrizione in esame.

Il problema, infatti, non dovrebbe porsi in termini di natura – sostanziale o processuale – della prescrizione e della conseguente possibilità che una norma sopravvenuta modifichi, *in peius*, il termine di maturazione della causa estintiva.

Ove si ritenga che l'art.83 integra la previsione generale di cui all'art.159 cod.pen., ne conseguirebbe che la sospensione della prescrizione opererebbe non già sulla base di una norma sopravvenuta, bensì in ottemperanza ad un principio generale e previgente (contenuto all'art.159 cod.pen.) rispetto al quale la norma emergenziale costituirebbe solo l'individuazione del fatto che ingenera la necessità della sospensione. A tal riguardo, del resto, va segnalato come in occasione dei ricorrenti fenomeni sismici e calamità naturali, il Legislatore è sempre intervenuto prevedendo la sospensione dei procedimenti e della prescrizione, senza che ciò abbia dato luogo a pronunce di illegittimità costituzionale.

Fatta tale necessaria premessa, il problema che si pone per effetto della riduzione del periodo emergenziale riguarda la possibilità o meno di ritenere la perdurante efficacia del più ampio periodo di sospensione che era stato introdotto per effetto dell'estensione della disciplina fino al 31 luglio 2020.

Alla questione pare doversi dare risposta negativa.

Come sottolineato esaminando la giurisprudenza costituzionale, gli effetti derivanti dall'introduzione di una clausola di sanatoria in relazione ad un decreto legge non convertito possono operare solo per il passato e con riguardo agli atti compiuti nel periodo di vigenza del decreto.

Al contrario, non può determinarsi alcuna efficacia "ultrattiva" di una previsione che non ha trovato conferma in sede di conversione.

Nel caso di specie, la sospensione della prescrizione era direttamente collegata al rinvio dei procedimenti, **ma non contemplava la sospensione del termine fino alla nuova data di celebrazione dell'udienza**, bensì era prevista in ogni caso una limitazione.

L'art.83, comma 9, stabiliva che, per i procedimenti rinviati nel periodo indicato dall'art.83, comma 7, lett. g), si applicava la sospensione della prescrizione non oltre il 31 luglio; una volta venuto meno il riferimento a quest'ultimo termine, l'art.83, comma 9 ha riacquisito il suo originario tenore, sicché la sospensione della prescrizione non potrebbe in nessun caso andare oltre il 30 giugno.

Quanto detto comporterebbe, in altri termini, che, ove pure sia stato disposto il rinvio di un procedimento entro il 31 luglio (secondo la previgente disposizione), la sospensione non può comunque essere parametrata a tale data, in quanto non si tratta di un effetto "irreversibilmente" prodottosi al momento della fissazione dell'udienza.

A ben vedere, infatti, la sospensione della prescrizione era fin dalla prima versione dell'art.83, comma 9, collegata solo in parte al differimento dell'udienza, nel senso che il rinvio costituiva il presupposto per la sospensione, ma il periodo temporale di questa prescindeva dalla data del rinvio ed era **autonomamente stabilita**.

Quanto detto comporta che la norma che determina la sospensione e ne disciplina la durata è il solo art.83, comma 9 (ovviamente per i procedimenti di cui all'art.83, comma 7, lett.g), sicchè la rideterminazione del termine contenuto in tale norma (dal 31 luglio al 30 giugno) impone anche una diversa modulazione del periodo di sospensione della prescrizione.

Tali considerazioni, tuttavia, hanno una valenza condizionata all'interpretazione dell'art.83, comma 3-bis, che ha introdotto un regime particolare per la prescrizione nei procedimenti in sede di legittimità. Rinviano per l'approfondimento a quanto osservato nella relazione n.46 del 2020, si rammenta che la norma sopra richiamata si presta ad una duplice interpretazione: l'una propensa a riconoscere per tutti i procedimenti pendenti in Cassazione la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della prescrizione, l'altra - più restrittiva ed aderente al dato normativo - che limita tale effetto ai soli procedimenti **pendenti ed iscritti tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020.**

Qualora si optasse per la prima soluzione, dovrebbe concludersi nel senso dell'irrilevanza - sia pur nei soli giudizi di legittimità - della modifica del periodo di sospensione della prescrizione conseguente alla "retrodatazione" al 30 giugno 2020 del periodo emergenziale.

### **7. La sospensione dei termini di custodia cautelare.**

Le soluzioni prospettate con riguardo alla sospensione della prescrizione sono in gran parte valide anche per il problema relativo alla sospensione dei termini di custodia cautelare, di cui all'art.303 cod. proc. pen., per i quali l'art.83 detta un regime del tutto sovrapponibile.

Anche in tal caso, infatti, la sospensione dei termini per i procedimenti rinviati nel periodo successivo all'11 maggio 2020, prevedeva un limite massimo fissato al 31 luglio 2020 (ora riportato al 30 giugno 2020).

Ne consegue che a prescindere dalla data del rinvio, la sospensione non si ritiene che possa superare lo sbarramento previsto dall'art.83, comma 9, nella formulazione in vigore a seguito della mancata conversione del d.l. n.28 del 2020.

Il problema, invece, non si pone per quanto concerne il termine massimo di cui all'art.304, comma 6, cod. proc. pen., che è stato espressamente sottratto alla disciplina del rinvio dall'art.83, comma 3; peraltro, tali procedimenti vanno trattati anche qualora il termine venga a scadere entro il 12 novembre 2020, che non è stato modificato.

Il redattore: Paolo Di Geronimo

Il Vice Direttore  
Gastone Andreatza